

Roma, 11 maggio 2026

**Circolare n. 121/2026**

**Oggetto: Autotrasporto – Proroga riduzione aliquote accise carburanti – Decreto interministeriale MEF-MASE dell’8.5.2026, su G.U. n.106 del 9.5.2026.**

Come già annunciato, alla luce dell’extragegittito IVA sui carburanti con il provvedimento indicato in oggetto è stata prorogata fino al 22 maggio 2026 (in precedenza 10 maggio) la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa attraverso la riduzione della aliquota di accisa.

Tale riduzione è prevista nella medesima misura stabilita dal DL n.63/2026 (cd *DL Carburanti ter*, attualmente in fase di conversione parlamentare) e pertanto:

- 20 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 472,90 euro per mille litri);
- 5 centesimi al litro per la benzina (da 672,90 euro a 622,90 euro per mille litri);
- 2,5 centesimi al chilogrammo per il GPL (da 267,77 euro a 242,77 euro per mille Kg);
- 0,00331 euro al metro cubo (cioè l’intera aliquota di accisa) per il gas naturale.

Sembrirebbe essere rimasta esclusa la proroga per il biodiesel, cioè per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO).

Si riserva di tornare sull’argomento per comunicare eventuali aggiornamenti.

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [113/2026](#)  
Allegato uno  
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.106 del 9.5.2026

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DECRETO 8 maggio 2026**

**Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come

combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2026 si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

**Decreta:**

**Art. 1**

**Riduzione delle aliquote di accisa**

**su taluni prodotti energetici usati come carburanti**

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dall'11 maggio 2026 e fino al 22 maggio 2026, le aliquote di accisa, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

**Art. 2**

**Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto**

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 191,2 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2026

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Giorgetti

Il Ministro dell'ambiente  
e della sicurezza energetica  
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2026  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 662